Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 6 NOVEMBRE 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Municipio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ospedale maggiore Principessa di Piemonte, in Bergamo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige. — **Società anonima**

Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1937-XV. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1937-XV. — **Società anonima Generale elettrica della Sicilia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Mantova:** Obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate il 1° ottobre 1937-XV. — **Società anonima Rocco Bonaiti, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1937-XV. — **Società anonima Sebastiano Bocciardo e C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1937-XV. — **Società anonima della ferrovia marmifera privata di Carrara, in Carrara:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Officine meccaniche Stigler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1937-XV. — **Società anonima Fabbrica nazionale di medicazione antisettica Dionigi Ghisio e Figli, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1937-XV. — **Società anonima La Petrolifera Italo-Rumena, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1937-XV. — **Società anonima Meridionale di elettricità, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. **1814.**

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Terni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Terni adottato con deliberazione del podestà ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 25 marzo 1937-XV, n. 285.

Un esemplare di detto piano costituito da una planimetria in iscala 1:2000 e da una planimetria in iscala 1:1000 della zona centrale, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Terni provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Terni a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici il quale, per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica, provvederà di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e, per quanto si riferisce alla parte di interesse igienico-sanitario, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore, il Comune provvederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 17.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Terni, in seguito a richiesta del comune di Terni dispone, perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto, nell'albo degli ingegneri della provincia di Terni, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti, dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita con l'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute nel termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Terni è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto, come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 11.

Le aree private in diretta comunicazione con vie o piazze pubbliche e destinate a rimanere permanentemente inedificate dovranno essere sistemate e mantenute, a cura dei proprietari, nello stesso modo col quale sono conservate e tenute dal Comune le aree pubbliche adiacenti.

I proprietari stessi potranno liberarsi dal vincolo cedendole senza corrispettivo al Comune.

Art. 12.

Sia nella zona centrale come in quella di ampliamento non è consentita alcuna costruzione se non quando sia stata costruita la rete stradale con le relative fognature.

Alle opere eseguite in contravvenzione alle presenti disposizioni è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 13.

Per la costruzione delle vie e piazze nelle aree comprese nella zona di ampliamento stabilita dall'art. 14, ciascuno dei proprietari delle aree edificatorie e confinanti con le vie e piazze progettate dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri dieci.

Qualora posteriormente alla pubblicazione del presente decreto abbia alienato in tutto o in parte la porzione di terreno che avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Comune, sarà tenuto a rimborsare il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene acquirente.

Art. 14.

È vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma con idonee garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illu-

minazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 15.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Terni per la espropriazione per l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 17.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolaregiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 18.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 390, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1815.
Costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione, in provincia dell'Istria, del comune di Arsia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, in provincia dell'Istria, il comune di Arsia, la cui circoscrizione comprende i territori dei comuni di Albona e di Barbana d'Istria delimitati in conformità della pianta planimetrica che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I beni patrimoniali e d'uso pubblico di pertinenza dei comuni di Albona e di Barbana d'Istria, situati nei territori di cui all'articolo precedente, sono trasferiti al comune di Arsia senza obbligo di compensi.

Il prefetto dell'Istria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti fra il comune di Arsia ed i comuni di Albona e di Barbana d'Istria in dipendenza di passività da questi contratte nell'esclusivo interesse dei suddetti territori e non ancora estinte alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Non si farà luogo ad altri riparti di patrimonio e conguagli di attività e passività fra i Comuni interessati.

Art. 3.

Gli organici del personale dei comuni di Albona e di Arsia saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il personale del comune di Arsia sarà tratto, in quanto possibile, da quello del comune di Albona ed assunto, in questo caso, per chiamata. Le eventuali contestazioni saranno decise dal prefetto; contro il provvedimento di questo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 12. — MANCINI.

COMUNE DI ARSIA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1816.

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad applicare le imposte di consumo stabilite per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la Finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1794, col quale il comune di Cavriglia venne autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1936 le imposte di consumo in base alla tariffa della preesistente classe *G*;

Vista la domanda prodotta dal detto Comune per ottenere la proroga dell'autorizzazione stessa;

Udita la Commissione centrale per la Finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Cavriglia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1938 le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni di classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1817.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 1817. R. decreto 27 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. ing. Enrico Ponticelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1818.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese della Diocesi di Concordia in provincia di Treviso.

N. 1818. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese della Diocesi di Concordia situate in provincia di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1819.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese della Diocesi di Treviso in provincia di Venezia.

N. 1819. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 3 chiese della Diocesi di Treviso, comprese nel territorio della provincia di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1820.

Erezione in ente morale della Fondazione « Eugenio Griffini Bey » presso il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

N. 1820. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'erezione in ente morale, ed all'approvazione del relativo statuto, della Fondazione « Eugenio Griffini Bey », istituita presso il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla corte dei conti, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1821.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Giovanni Giugno - S. Cuore di Gesù », in Niscemi.

N. 1821. R. decreto 6 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Giovanni Giugno - S. Cuore di Gesù », in Niscemi, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 1822.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Arezzo.

N. 1822. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Chiara, in Arezzo, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 76.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 1823.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS.mo Redentore ai Prati Fiscali, in Roma.

N. 1823. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 2 aprile 1933 e 1° febbraio 1937 relativi alla erezione della nuova parrocchia del SS.mo Redentore ai Prati Fiscali, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 settembre 1937-XV.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1937-XV, con il quale il dott. Antonio Mancia è nominato membro del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private, in rappresentanza dei dipendenti da agenzie di assicurazione;

Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione per la sostituzione del dott. Antonio Mancia, con il cav. Giuseppe Ferrario, commissario ministeriale della Federazione nazionale fascista dei funzionari delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi di esazione, membro della Corporazione della previdenza e del credito;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Giuseppe Ferrario, membro della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private, in sostituzione del dott. Antonio Mancia.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3735)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Caltanissetta in data 27 aprile 1937-XV, con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 nei riguardi della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) in liquidazione;

Considerato che alla liquidazione della Cassa rurale predetta deve essere applicata la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda predetta è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Media dei cambi e dei titoli
del 2 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,30
Francia (Franco)	64,10
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,64
Belgio (Belga)	3,2170
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,44
Danimarca (Corona)	4,21
Norvegia (Corona)	4,7375
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	359,25
Svezia (Corona)	4,862
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	73,325
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,725
Rendita 5 % (1935)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,225
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,45

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio.

Con R. decreto 21 agosto 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1937 al registro 20 LL. PP., foglio n. 97, l'on. gr. uff. dott. Gino Cacciari è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio dell'Oglio per il quadriennio 2 ottobre 1937-1941.

(3741)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di lavoro, con sede in Forgaria, costituita il 25 maggio 1919, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3743)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, dovendosi ritenere che la fillossera abbia dilagato in tutti i territori vitati della provincia di Ancona, con decreto del 20 ottobre 1937-XV, sono stati estesi ai territori stessi le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1935, n. 1700.

(3742)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv Arcangelo Cammarata è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) ed i signori cav. avv. Alfonso Caputo, dott. Alfonso Cigno ed avv. Onofrio Russo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3714)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cesarò (Messina) e di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con R. decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Franco Calogero fu Calogero, per la Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina);
Fiandaca Ferdinando fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3724)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Cerva (Catanzaro) e Bovino (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con R. decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Rev. parroco Guleni Antonio di Cosimo, per la Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);
Griffo dott. Giuseppe di Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Cerva (Catanzaro);
Ricotti Luigi fu Saverio, per la Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3725)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.